

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1823

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

**Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale
delle società ammesse alla quotazione di borsa**

Seduta del 23 settembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'unito provvedimento si inquadra nel piano di incentivazione degli investimenti produttivi che ha trovato già parziale attuazione con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Infatti le agevolazioni tributarie previste per gli aumenti di capitale effettuati mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione di borsa verranno a porre le imprese societarie nelle condizioni più favorevoli per acquisire mezzi patrimoniali che entrino nel gioco produttivo senza l'onere degli interessi passivi che, altrimenti, verrebbero a gravare le imprese stesse con i mutui e le emissioni obbligazionarie.

La rinuncia al maggior prelievo tributario che sarebbe conseguente agli aumenti di capitale evita l'ulteriore decurtazione degli utili netti di esercizio, i quali potranno, quindi, essere destinati alla retribuzione del capitale di rischio.

L'agevolazione fiscale disposta con il provvedimento è intesa anche ad incoraggiare le società, che siano in possesso dei requisiti richiesti, a chiedere l'ammissione a quota-

zione ufficiale delle loro azioni, con conseguente arricchimento dei listini di borsa.

Tale ripercussione in borsa risponde all'intendimento perseguito dal Tesoro di incentivare il mercato borsistico.

Infatti con la circolare in data 27 maggio 1969, n. 285904, il Ministero del tesoro ha invitato tutti gli enti interessati al mercato borsistico ad agevolare ed invogliare le società per azioni a chiedere la quotazione in borsa delle loro azioni.

L'incremento delle voci quotate ufficialmente consentirà al risparmiatore una maggiore e migliore possibilità di scelta dei titoli azionari e farà diminuire le speculazioni su una ristretta cerchia di titoli quotati.

L'espansione delle operazioni sul capitale delle società che deriverà dal provvedimento non mancherà di riflettersi sul sistema tributario, in modo da coprire il minor gettito che conseguirebbe dall'agevolazione tributaria prevista dal provvedimento stesso.

In particolare l'articolo 1 stabilisce, al primo comma, che gli aumenti di capitale

deliberati dal 12 settembre 1969 — data della riunione in cui il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento — e fino a due anni da tale data e versati entro tre anni dalla stessa data sono, tra l'altro, esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (lire 2.000).

Tale norma costituisce un complemento della disposizione agevolativa già vigente nel settore della imposizione indiretta ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089, che ha sostituito l'originario articolo 14 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, sia perché proroga implicitamente il termine di efficacia del beneficio tributario (fissato al 30 agosto 1970), sia soprattutto perché ammette al godimento delle facilitazioni tributarie gli aumenti di capitale comunque sottoscritti (con conferimento di beni mobili, crediti, stabilimenti industriali, immobili, ecc.), mentre l'ambito di applicazione del citato articolo 14 è circoscritto, come è noto, ai soli aumenti di capitale in denaro.

Lo stesso comma primo dell'articolo 1 del disegno di legge nel settore delle imposte dirette prevede inoltre che gli aumenti suddetti non concorrono a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società per cinque esercizi a partire da quello in cui sono stati deliberati, fermo restando che anche sul loro ammontare si commisura il

sei per cento del reddito non soggetto al tributo societario.

Allo scopo di evitare che possano beneficiare delle agevolazioni operazioni non rispondenti alle finalità che la norma si propone, i commi secondo e terzo escludono dai benefici, per la parte necessaria alla reintegrazione del capitale, gli aumenti susseguenti a riduzione dello stesso mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberati dopo il 12 settembre 1969, nonché gli aumenti derivanti da passaggio di riserve a capitale e da incorporazione di altre società.

Al fine di estendere i benefici ad una più larga area di soggetti l'articolo 2 precisa, al primo comma, che le agevolazioni competono anche quando l'ammissione delle azioni alla quotazione in borsa venga chiesta entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento di capitale.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce delle condizioni che i soggetti i quali intendano avvalersi della legge devono osservare per essere ammessi al trattamento agevolato.

Il terzo comma, infine, prevede la revoca del beneficio con conseguente recupero dei tributi non applicati nel caso in cui l'ammissione delle azioni alla quotazione in borsa venga negata ovvero quando la società ritiri la domanda intesa ad ottenere l'ammissione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli aumenti di capitale mediante emissione di azioni ammesse alla quotazione in borsa, deliberati entro due anni dal 12 settembre 1969, ed integralmente conferiti o versati entro tre anni da tale data, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa ed esenti dalla tassa sulle concessioni governative e non concorrono a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, restando computabili per la determinazione del reddito soggetto alla imposta stessa, per cinque esercizi a partire da quello in cui sono stati deliberati.

Se gli aumenti sono susseguenti a riduzioni di capitale mediante rimborso ai soci o liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, deliberate dal 12 set-

tembre 1969, le agevolazioni previste nel comma precedente non si applicano per la parte dell'aumento necessaria alla reintegrazione del capitale.

Le agevolazioni non si applicano agli aumenti di capitale derivanti da passaggio di riserve a capitale e da incorporazione di altre società.

ART. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo, ferme restando le altre condizioni ivi indicate, si applicano anche quando l'ammissione delle azioni alla quotazione in Borsa venga chiesta entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui è stato deliberato l'aumento.

L'applicazione delle agevolazioni relative all'imposta di registro ed alla tassa sulle concessioni governative è subordinata alla esibizione di un certificato della competente camera di commercio attestante l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione in Borsa. L'agevolazione relativa all'imposta sulle società non ha effetto per gli esercizi chiusi prima della presentazione della domanda.

In caso di diniego dell'ammissione alla quotazione o di ritiro della domanda di ammissione, la società decade dalle agevolazioni e si procede al recupero dei tributi non applicati. L'imposta sulle società è iscritta in un ruolo straordinario e riscossa secondo le disposizioni del capo II del titolo decimo del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.